

Proposte di modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Contabile di AIPO

Modificare la denominazione del CAPO VII – da “Collegio dei Revisori Legali” a “Sistema dei controlli interni”:

**CAPO VII – [...] SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI<sup>1</sup>**

Nello stesso Capo VII, modificare l’art. 46 come segue:

**ARTICOLO 46**  
**Funzioni del Collegio dei Revisori Legali**

Fermo restando lo svolgimento dei compiti assegnati dalla vigente normativa, il Collegio dei revisori è organo dell’Agenzia e vigila sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo, verifica la regolarità della gestione economica-finanziaria e contabile nonché la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, si adopera per ~~consentire e favorire~~ **facilitare<sup>2</sup>** l’azione e le attività di AIPO, in armonia con le Regioni che la costituiscono.

Nel Capo VII modificare l’art. 48 come segue:

**ARTICOLO 48**  
**Verbali**

1. Copia del verbale, ~~di cui al comma 4 del precedente articolo 47, deve essere inviata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione è inviata<sup>3</sup>~~ al Direttore dell’Agenzia ed ai componenti del Comitato d’Indirizzo.
2. Il libro dei verbali del Collegio dei revisori [...] è custodito presso la sede dell’Agenzia.
3. [...]

Nel Capo VII inserire articoli integrativi a seguire l’art. 49:

---

<sup>1</sup> Titolo modificato con delibera n. 20 del 17 luglio 2014

<sup>2</sup> Articolo modificato con delibera n. 20 del 17 luglio 2014

<sup>3</sup> Comma modificato con delibera n. 20 del 17 luglio 2014

1

#### **ART.ICOLO 49 bis<sup>4</sup>**

##### **Controllo di regolarità amministrativa e contabile**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, ed è esercitato attraverso il rilascio del parere attestante la copertura finanziaria. Esso è volto a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011.
2. Oltre a quanto già stabilito con l'art. 21 bis, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione delle Delibere del Comitato d'Indirizzo, da ogni Dirigente proponente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
3. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva alla formazione degli atti, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Agenzia, sotto la direzione del Direttore, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
4. Le risultanze del controllo di cui al comma 3 sono trasmesse periodicamente, a cura del Direttore, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrata irregolarità, nonché ai Revisori dei conti e agli organismi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed al Comitato d'Indirizzo.

#### **ARTICOLO 49 ter<sup>5</sup>**

##### **Controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo del Comitato d'Indirizzo, del Direttore e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile delle Regioni, e delle norme che regolano il concorso delle stesse alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché dalle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Agenzia in relazione all'andamento economico-finanziario delle società eventualmente partecipate.

---

<sup>4</sup> Articolo inserito con delibera n. 20 del 17 luglio 2014

<sup>5</sup> Articolo inserito con delibera n. 20 del 17 luglio 2014

**ARTICOLO 49 quater<sup>6</sup>**  
**Raccordi con i controlli previsti sui bilanci regionali**

1. Le disposizioni ed i controlli previsti dal presente Capo possono essere utilizzati dalle Regioni nella predisposizione ed approvazione dei loro rendiconti, in applicazione dell'art. 1, comma 4 della L. 213 / 2012.
2. Le risultanze di cui al comma 1 possono altresì essere utilizzate dai Presidenti delle Giunte Regionali anche ai fini della "Relazione di fine legislatura" prevista dal D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, art. 1, comma 2.

---

<sup>6</sup> Articolo inserito con delibera n. 20 del 17 luglio 2014